

DETERMINA N. 142 del 05/05/2022

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

OGGETTO: Affidamento dell'appalto concernente la fornitura di "Primer 25nmole" per le esigenze di ricerca del progetto PON "Ricerca e Innovazione" 2014–2020. Azione II – Obiettivo Specifico 1b - "BIOMIS: Costituzione della Biobanca del microbiota intestinale e salivare umano: dalla disbiosi alla simbiosi", con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante ordine diretto EXTRA MEPA.

CIG: **Z17363BE2E**

CUP: **B36G18001390005**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura su indicata come da richiesta avanzata dal **Prof. Loreto Gesualdo del 03/05/2022** per consentire il regolare svolgimento dell'attività di ricerca del progetto PON "Ricerca e Innovazione" 2014–2020. Azione II – Obiettivo Specifico 1b - "BIOMIS: Costituzione della Biobanca del microbiota intestinale e salivare umano: dalla disbiosi alla simbiosi" CUP: B36G18001390005 e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";
- Accertato che la citata tipologia di beni non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A;
- Considerato che la fornitura richiesta non è disponibile sullo stesso Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, www.acquistinretepa.it ;
- Preso atto della richiesta di acquisto inviata dal **prof. Loreto Gesualdo** con cui chiede di affidare la fornitura, a seguito di indagine informale di mercato, alla società **Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe Bv P.IVA/CF: 12792100153**;
- Costatato che il prezzo totale proposto per la fornitura in oggetto è pari ad **Euro 640,00 oltre IVA come da preventivo E4507814 del 09/03/2022**;
- Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore dell'appalto, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;
- Costatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- Accertata la disponibilità finanziaria su **UPB: Gesualdo00695719BIOMIS** di cui è responsabile il richiedente;

Dato atto che:

- l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Ritenuto di affidare l'appalto al citato operatore economico poiché il prezzo è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della fornitura e alle esigenze dell'amministrazione;

VISTI:

- il D. Lgs n. 50/2016;
- il D. Lgs n.56/2017;
- l'art.26 co.3 della Legge n. 488/1999;
- le linee guida ANAC n.4 di attuazione del D. Lgs 50/2016;
- Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di questa amministrazione;
- la legge n. 190/2012 e il D. Lgs 33/2013 in materia di "Amministrazione Trasparente";

per le motivazioni esposte in premessa

DETERMINA

- 1) di affidare la fornitura di "Primer 25nmole" per l'importo di **Euro 640,00 oltre IVA** alla ditta **Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe Bv P.IVA/CF: 12792100153**;
- 2) di autorizzare la spesa e di impegnare l'importo di **Euro 640,00 oltre IVA** alla voce di Bilancio **102050101 "Materiale di consumo per laboratorio" - UPB: Gesualdo00695719BIOMIS**;
- 3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- 4) che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- 5) che il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- 6) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 7) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Dipartimento DETO il prof. Francesco Giorgino;
- 8) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Portale Web Dipartimento DETO ed inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
- 9) di disporre la pubblicazione su www.uniba.it della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to Prof. Francesco Giorgino